

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **252/1984** (ECLI:IT:COST:1984:252)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **11/04/1984**; Decisione del **08/11/1984**

Deposito del **14/11/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14805**

Atti decisi:

N. 252

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 14 novembre 1984.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof.
ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof.
GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni urbane), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 dalla Corte d'appello di Milano nella controversia agraria tra Carrara Giuseppe e Brenna Abbondio ed altra, iscritta al n. 209 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 20 giugno 1979 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Perris Leopoldo e Barone Luigi ed altri, iscritta al n. 834 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 dell'anno 1980.

3) ordinanza emessa il 4 novembre 1981 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento civile vertente tra Caroli Domenico e Tamburrino Pasquale, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanze, rispettivamente del 1 febbraio 1977, 20 giugno 1979 e 4 novembre 1981, la Corte d'appello di Milano ed i Tribunali di Salerno e di Brindisi hanno sollevato in riferimento all'art. 44 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui esenta dalle proroghe e dai vincoli previsti dalla normativa sui contratti agrari i terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire edifici di abitazione (per un'area massima pari al doppio di quella che sarà occupata dal fabbricato), senza prevedere alcun indennizzo al concessionario per la eventuale perdita di produttività del fondo;

che, ad avviso dei remittenti, la norma impugnata avrebbe violato il principio dell'equità dei rapporti sociali tra concedente e concessionario sancito dall'art. 44 della Costituzione nella disciplina dei vincoli alla proprietà terriera privata;

considerato che è intervenuta frattanto la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha profondamente innovato la materia, prevedendo all'art. 50 che in caso di utilizzazione edilizia di una porzione del fondo da parte del proprietario, al concessionario sia corrisposto il valore delle culture e delle opere di addizione, miglioramento e trasformazione esistenti sulla porzione escomiata, nonché un equo indennizzo per la perdita di produttività subita dal fondo stesso (art. 43);

che l'art. 53 della legge citata ne ha esteso l'applicazione ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e non definiti con sentenza passata in giudicato, salvo che siano intervenute sentenze esecutive o transazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11;

che nei giudizi de quibus nessuna di tali condizioni si è verificata e va conseguentemente disposta la restituzione degli atti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza della questione proposta alla luce della normativa sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano e ai Tribunali di Salerno e di Brindisi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.